



Il Commissario Straordinario

D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11

Decreto n. 01 del 14 febbraio 2025

“Convenzione stipulata con INVITALIA – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. per lo svolgimento delle attività di Centrale di Committenza qualificata e di supporto tecnico – operativo al fine di supportare le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei termovalorizzatori nella Regione Siciliana”

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA

VISTO il Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'articolo 14-quater "*Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana*", come modificato dal Decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, in forza del quale, al fine di assicurare in via d'urgenza il completamento della rete impiantistica integrata nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana pro- *tempore* è stato nominato, ai sensi del succitato articolo 14-quater, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento, nella Regione Siciliana, della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale è stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, al quale è preposto un Dirigente e nella sua articolazione interna è stata prevista una struttura intermedia, anch'essa affidata alla responsabilità di un Dirigente;

VISTO l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani, approvato con Ordinanza n 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori – TMV), da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania;

VISTO l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" dell'importo di € 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" dell'importo di € 400.000.000,00;

VISTO il Decreto legislativo n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale n. 12 del 12.10.2023 "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31.03.2023 n. 36. Disposizioni varie";

VISTO l'art. 62, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo n. 36/2023;

VISTO l'articolo 63, comma 4, del medesimo Codice dei Contratti che prevede che nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di diritto vi sia anche l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo D'impresa S.P.A. (INVITALIA), con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001;

VISTO il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che al relativo articolo 33, comma 12, definisce INVITALIA "società in house dello Stato".

CONSIDERATO che INVITALIA è riconosciuta soggetto in house di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, ivi inclusa la Presidenza del consiglio dei Ministri, come da delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") n. 484 del 30 maggio 2018;

VISTO altresì che INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1) e che la stessa opera nel perseguimento degli obiettivi nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTA la nota del 16 ottobre 2024 n. 21277 con la quale il Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ha comunicato ad INVITALIA l'intendimento di avvalersi di quest'ultima in qualità di Centrale di Committenza e per il supporto tecnico-operativo, al fine di verificare ed attuare tutte le misure utili ad accelerare le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei termovalorizzatori;

VISTA la nota del 21 ottobre 2024 prot. INV-AD n. 828 con la quale Invitalia ha confermato la propria disponibilità a operare in qualità di Centrale di Committenza e per il supporto tecnico operativo;

VISTA la nota del 23 dicembre 2024 prot. USPVE n. 281 con la quale il Commissario ha richiesto ad ANAC la sottoscrizione di un Protocollo di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lett. h), del Codice dei Contratti Pubblici, in applicazione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici del 30 giugno 2023 (Delibera ANAC n. 269 in G.U. n. 151 del 30.6.2023) in cui è ricompresa la stessa INVITALIA;

VISTA la Convenzione stipulata in data 15 gennaio 2025 tra il Commissario e INVITALIA, introitata in pari data con prot. USPVE n. 24;

RITENUTO di approvare la Convenzione stipulata tra il Commissario straordinario e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia, per lo svolgimento delle attività di Centrale di Committenza e di assistenza tecnico – operativa per le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei termovalorizzatori nella Regione Siciliana;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

DECRETA

- Art. 1. L'approvazione della Convenzione stipulata in data 15 gennaio 2025 tra il Commissario straordinario e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. – Invitalia, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, per lo svolgimento delle attività di Centrale di Committenza e di assistenza tecnico – operativa per le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei termovalorizzatori nella Regione Siciliana.
- Art. 2. L'immediata efficacia del presente Decreto.
- Art. 3. La pubblicazione del presente Decreto nel sito istituzionale del Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana <https://commissari.gov.it/rifiutisicilia>.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SCHIFANI

**RENATO
SCHIFANI**

Firmato digitalmente
da RENATO SCHIFANI
Data: 2025.02.14
17:32:30 +01'00'

CONVENZIONE

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, [REDACTED] giusto D.P.C.M. di nomina del 22 febbraio 2024, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza 21 (di seguito, "**COMMISSARIO**").

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore*,

(il **COMMISSARIO** e **INVITALIA**, di seguito, congiuntamente, le "**Parti**").

VISTO

- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n.11, e, in particolare, l'articolo 14-quater, rubricato "*Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana*", che dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Siciliana sia nominato Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
- il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, recante e, in particolare, l'articolo 14, comma 4, che integra il suddetto articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023;
- il D.L. 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, recante e, in particolare l'articolo 10, comma 13-ter, che modifica parzialmente l'articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023;
- il comma 2 del vigente articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023 summenzionato, ai sensi del quale, il **COMMISSARIO**:
 - a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico (di seguito, "**Termovalorizzatori**");

- b) approva i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi i Termovalorizzatori, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del Codice dell'Ambiente;
- c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b);
- il comma 4 del vigente articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023, ai sensi del quale, il COMMISSARIO, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal COMMISSARIO sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 che ha nominato il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione stessa;
- l'Ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024 del COMMISSARIO recante l' *"Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)"*, nonché il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani) ivi adottato, corredato dai relativi allegati, (di seguito, **"PRGR"**);

VISTO ALTRESÌ

- il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, **"MEF"**) ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito **"MIMIT"**) del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che al relativo articolo 33, comma 12, definisce INVITALIA *"società in house dello Stato"*. INVITALIA, invero, è riconosciuta soggetto *in house* di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da delibera

- dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "**ANAC**") n. 484 del 30 maggio 2018;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA;
 - il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", come modificato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", (di seguito, "**Codice dei Contratti Pubblici**");
 - in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici, per la definizione di «*centrale di committenza*», e l'articolo all'articolo 3, comma 1, lettera z), del suddetto Allegato I.1, per la definizione di «*attività di committenza ausiliaria*» (di seguito, "**Attività di Committenza Ausiliaria**");
 - in particolare, l'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti. Nell'ambito di tali attività, ai sensi dell'articolo 62, comma 7, lett. b), le Centrali di Committenza "*progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate*" (di seguito, "**Attività di Committenza**");
 - in particolare, l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

PREMESSO CHE

- il PRGR prevede la realizzazione di due nuovi Termovalorizzatori, da ubicarsi nelle zone industriali delle due maggiori città metropolitane della Sicilia, Palermo e Catania, necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti. I Termovalorizzatori sono destinati alla valorizzazione energetica dei rifiuti urbani non altrimenti valorizzabili, risultanti dal pre-trattamento nelle cd. piattaforme intermedie regionali, per quanto attiene ai rifiuti differenziati e indifferenziati, e dai sistemi di biodigestione e compostaggio, per quanto attiene ai rifiuti organici;

VISTO

- il comma 9 comma 4 dell'articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023 , ai sensi del quale gli investimenti per i nuovi impianti pubblici previsti dal PRGR per la gestione dei rifiuti, ivi compresi i termovalorizzatori, sono finanziati, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, nell'ambito dell'Accordo per la coesione stipulato il 27 maggio 2024 tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente

integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all' articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
- INVITALIA ha realizzato ed è gestore della Piattaforma di approvvigionamento digitale "InGate" (di seguito, "**Piattaforma Unica**") per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici. La Piattaforma è interoperabile con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNC di ANAC e consente di svolgere tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. In merito alla fase di esecuzione dei contratti, la Piattaforma Unica consente di trasmettere, in interoperabilità, le schede e le informazioni che devono essere, di volta in volta, inviate ad ANAC;
- l'articolo 1, comma 3, lettera h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni con INVITALIA debbano contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte da INVITALIA nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lettera i), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone che le convenzioni con INVITALIA debbano prevedere le modalità per il pagamento del corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente
- l'articolo 1, comma 3, lettera j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- l'articolo 1, comma 3, lettera k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede la definizione, nel caso di convenzioni aventi validità pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
- l'articolo 1, comma 3, lettera q), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 dispone che l'amministrazione contraente di INVITALIA è tenuta a

impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 50/2016 (ed ora dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7);

- INVITALIA, nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale, opera nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso quello di leale collaborazione con le amministrazioni aggiudicatrici che se ne avvalgono per le Attività di Committenza, nonché, in osservanza del l'articolo 1, comma 3, lettera a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, richiamato dall'articolo 1, comma 3, lettera n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- a seguito di precedenti interlocuzioni, con nota 16 ottobre 2024 (prot. n. 21277 del 16.10.2024), il COMMISSARIO ha comunicato ad INVITALIA l'intendimento di avvalersi di quest'ultima in qualità di Centrale di Committenza e per il supporto tecnico-operativo, al fine di verificare ed attuare tutte le misure utili ad accelerare le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei termovalorizzatori;
- con successiva nota al COMMISSARIO (prot. n. 828 del 21.10.2024), INVITALIA ha confermato la propria disponibilità ad operare come Centrale di Committenza e a fornire il supporto richiesto;
- allo scopo di addivenire, di comune accordo, alla stipulazione di un'apposita convenzione, finalizzata a disciplinare le attività di Centrale di Committenza che INVITALIA può rendere al COMMISSARIO per soddisfarne i relativi fabbisogni, si è reso necessario avviare una puntuale istruttoria, condotta preliminarmente da INVITALIA, sulla documentazione tecnico-amministrativa ed economica trasmessa dagli Uffici del COMMISSARIO, al fine di

poter individuare la tipologia e l'oggetto delle procedure di affidamento ritenute più idonee per agevolare la progettazione, la realizzazione e la gestione dei termovalorizzatori (di seguito, "**Fase di Start Up**");

- in data 23 dicembre 2024, il COMMISSARIO ha avanzato ad ANAC una richiesta (prot. n. 281 del 23 dicembre 2024) avente ad oggetto attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lett. h), del Codice dei Contratti Pubblici in applicazione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici del 30 giugno 2023 (Delibera ANAC n. 269 in G.U. n. 151 del 30.6.2023).

Tutto ciò visto e premesso, le Parti, come sopra indicate e individuate, intendono disciplinare, con la presente convenzione (di seguito, "**Convenzione**"), i termini e le modalità con le quali il COMMISSARIO si avvale di INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza e per il supporto tecnico-operativo di cui all'articolo 10 del D.L. n. 77/2021.

ART. 1 – Premesse ed allegati.

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – Oggetto e finalità.

1. Con la presente Convenzione, il COMMISSARIO si avvale di INVITALIA per l'attuazione dei seguenti interventi:
 - a) Realizzazione di un Termovalorizzatore in località Bellolampo nel Comune di Palermo" - CUP: G72F24000150001;
 - b) Realizzazione di un Termovalorizzatore nel Comune di Catania - CUP: G62F24000080001.
2. A tal fine il COMMISSARIO condivide le modalità di attivazione di INVITALIA per le attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 62, commi 7 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché all'articolo 1, comma 1, lett. i), e articolo 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici. Tali attività sono articolate secondo le seguenti fasi, individuate anche alla luce dell'esito della *Fase di Start Up*:

A. Fase di Analisi dei Fabbisogni:

INVITALIA presterà al COMMISSARIO attività di Centrale di Committenza per la definizione puntuale del quadro esigenziale relativo alla realizzazione dei Termovalorizzatori, e la relativa gestione, al fine della progettazione tecnico-amministrativa delle procedure di affidamento oggetto della Fase di Progettazione.

B. Fase di Progettazione:

INVITALIA presterà al COMMISSARIO attività di Centrale di Committenza per l'indizione, la gestione e la aggiudicazione, per conto del COMMISSARIO medesimo,

dei seguenti servizi:

a) servizi tecnici consistenti ne:

- i. la progettazione di fattibilità tecnico-economica di ciascun Termovalorizzatore, di cui all'articolo 21 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici, per un successivo appalto integrato, come definito ai sensi dell'articolo 44 Codice dei Contratti Pubblici;
- ii. un piano economico-finanziario di massima, a corredo del progetto di fattibilità tecnico-economico, relativo alla gestione di ciascun Termovalorizzatore, di cui all'articolo 6, comma 7, lett. m), dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici;
- iii. l'opzione per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza relativo a ciascun Termovalorizzatore.

In particolare, INVITALIA svolgerà, per conto del COMMISSARIO, l'affidamento della progettazione di entrambi i Termovalorizzatori, mediante una procedura d'appalto eventualmente non suddivisa in lotti;

b) servizi di verifica della progettazione avente ad oggetto il progetto di fattibilità tecnico-economico e, successivamente, il progetto esecutivo di ciascun Termovalorizzatore.

C. Fase di Attuazione:

INVITALIA potrà prestare al COMMISSARIO attività di Centrale di Committenza per l'indizione, la gestione e la aggiudicazione, per conto del COMMISSARIO medesimo:

a) di un contratto avente ad oggetto l'appalto integrato di lavori per la realizzazione dei Termovalorizzatori e il servizio di gestione degli stessi o di due contratti aventi ad oggetto l'appalto integrato di lavori per la realizzazione di ciascun Termovalorizzatore e il servizio di gestione degli stesso.

Resta sin d'ora inteso che gli esiti della *Fase di Progettazione* potrebbero consentire al COMMISSARIO di optare per una diversa modalità di affidamento e pertanto l'oggetto puntuale di questa *Fase di Attuazione* sarà definito tra le Parti con le modalità di cui al successivo articolo 3 della presente Convenzione;

b) di un contratto avente ad oggetto i servizi di collaudo tecnico-amministrativo, statico ed impiantistico per ciascun Termovalorizzatore.

L'oggetto puntuale di questa *Fase di Attuazione* potrà essere definito tra le Parti con le modalità di cui al successivo articolo 3 della presente Convenzione.

D. Fase di Monitoraggio:

INVITALIA potrà prestare al COMMISSARIO attività di Committenza Ausiliaria finalizzata a consentire al COMMISSARIO, mediante utilizzo della Piattaforma Unica,

il controllo dell'avanzamento fisico, amministrativo e finanziario dei lavori per la costruzione dei Termovalorizzatori.

L'oggetto puntuale di questa *Fase di Monitoraggio* potrà essere definito tra le Parti con le modalità di cui al successivo articolo 3 della presente Convenzione.

3. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.
4. Ai fini della realizzazione degli Interventi, il COMMISSARIO potrà, con ordinanza, autorizzare INVITALIA a dare esecuzione alle Attività di Committenza in conformità a quanto determinato dal COMMISSARIO stesso nell'eventuale esercizio dei poteri derogatori a lui conferiti ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 4, del D.L. n. 181/2023, come modificato per effetto dell'articolo 10 della L. n. 143/2024, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 – Piano Esecutivo delle Attività

1. Il COMMISSARIO conviene con INVITALIA che, con riferimento alla *Fase di Attuazione* e alla *Fase di Monitoraggio*, di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lettere C. e D., INVITALIA sia attivata per le specifiche attività che saranno individuate dal COMMISSARIO successivamente alla *Fase di Progettazione* e rese oggetto di uno o più "*Piani Esecutivi delle Attività*" (di seguito, "**PEA**"). A tal fine, a fronte dei fabbisogni indicati puntualmente dal COMMISSARIO, INVITALIA sottoporrà al COMMISSARIO medesimo uno schema di PEA per la condivisione dei contenuti ivi rappresentati e la successiva approvazione di entrambe le Parti.
2. Nel PEA, oltre alle specifiche attività che INVITALIA potrà svolgere su richiesta del COMMISSARIO, saranno descritte;
 - A. il numero, la tipologia e l'oggetto delle procedure di affidamento necessarie alla progettazione esecutiva, alla costruzione e alla gestione dei Termovalorizzatori;
 - B. un cronoprogramma di stima delle attività secondo *milestone* individuate;
 - C. una descrizione sintetica dei profili professionali, secondo i livelli contrattuali, che comporranno il gruppo di lavoro messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività descritte nel PEA medesimo (di seguito, il **Gruppo di Lavoro**);
 - D. l'indicazione di eventuali profili consulenziali o incarichi professionali di natura tecnico-specialistica, strettamente funzionali all'espletamento delle attività eventualmente previste nel PEA per l'espletamento della *Fase di Attuazione* e/o nella

Fase di Monitoraggio;

- E. eventuali modifiche o integrazioni alle Dichiarazioni di Impegno di cui al successivo articolo 4 della presente Convenzione che si rendessero necessarie qualora le procedure di affidamento avessero ad oggetto concessioni o altre forme di partenariato pubblico-privato.
3. Nel PEA sarà espressamente indicata la stima di massima dei costi preventivati per le attività ivi previste a carico di INVITALIA, calcolati con le modalità che saranno indicate nel PEA medesimo, nonché la fonte di finanziamento a valere sulla quale dette attività saranno remunerate.
5. Le Parti concordano che l'importo massimo previsto nei singoli PEA possa essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario od opportuno per l'effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi imprevedibili ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 12 della presente Convenzione.

**ART. 4 – Atto di Attivazione delle Attività di Committenza. Dichiarazioni di Impegno.
Commissioni giudicatrici.**

1. Relativamente a ciascuna procedura di affidamento che INVITALIA dovrà indire per conto del COMMISSARIO, nell'ambito delle attività di Centrale di Committenza di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, lett. B. e C., l'attivazione di INVITALIA avrà luogo attraverso specifico atto (di seguito, "**Atto di Attivazione**") da predisporre conformemente al modello Allegato alla presente Convenzione *sub* **Allegato 1**.
2. L'Atto di Attivazione si intende sin d'ora corredato dalle dichiarazioni di cui all'**Allegato 2** (di seguito "**Dichiarazioni di Impegno**"), che non dovranno quindi essere materialmente allegate all'Atto di Attivazione. L'Atto di Attivazione e le Dichiarazioni di Impegno a corredo costituiranno il disciplinare in essere tra il COMMISSARIO ed INVITALIA per le attività da questa espletate ai sensi della presente Convenzione quale Centrale di Committenza.
3. L'Atto di Attivazione dovrà essere necessariamente corredato, contestualmente o comunque entro i successivi 15 (quindici) naturali e consecutivi, dalla "documentazione tecnica" relativa alla procedura di affidamento, come meglio definita nelle Dichiarazioni di Impegno di cui al precedente paragrafo 2.
4. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso ad INVITALIA, che provvederà nel più breve tempo possibile, e comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'Atto di Attivazione, a trasmettere al COMMISSARIO la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA, per la procedura di affidamento di cui trattasi, si avrà per perfezionata. Con l'occasione, INVITALIA comunicherà al COMMISSARIO anche il nominativo e i recapiti della

persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, il “**RUP di INVITALIA**”). La richiesta di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell'accettazione dell'Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di 15 (quindici) giorni, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dal COMMISSARIO gli elementi o le informazioni richieste da INVITALIA. Qualsivoglia eventuale rifiuto, da parte di INVITALIA, dell'Atto di Attivazione ricevuto dal COMMISSARIO sarà dalla stessa INVITALIA debitamente ed espressamente motivato.

5. Nell'ambito di ogni singola procedura di affidamento gestita da INVITALIA, ma successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, quest'ultima si impegna a nominare ai sensi dell'articolo 51 e 93 del Codice dei Contratti Pubblici, quali membri della Commissione di aggiudicazione, incluso il Presidente, i soggetti dotati dei requisiti di legge e delle professionalità richieste per le attività di valutazione. A tal fine, il COMMISSARIO si impegna a designare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
 - a. almeno un (1) componente effettivo, e fino a due (2) componenti effettivi, della Commissione giudicatrice, se la Commissione dovesse essere composta da tre (3) componenti effettivi, oltre al componente supplente, ovvero
 - b. almeno due (2) componenti effettivi, e fino a quattro (4) componenti effettivi, della Commissione giudicatrice, se la Commissione dovesse essere composta da cinque (5) componenti effettivi, oltre al componente supplente.

I componenti designati dal COMMISSARIO saranno nominati da INVITALIA, quale Centrale di Committenza. INVITALIA designerà e nominerà il componente effettivo della Commissione giudicatrice che, in qualità di Presidente della stessa, curerà che i lavori della Commissione procedano con la dovuta speditezza; nominerà altresì il componente supplente, nonché gli altri componenti effettivi eventualmente non designati dal COMMISSARIO nel numero massimo indicato alle precedenti lettere a. e b. del presente paragrafo. I nominativi dei componenti effettivi designati dal COMMISSARIO saranno comunicati ad INVITALIA ai sensi del successivo articolo 8, paragrafo 4, della presente Convenzione.

ART. 5 - Risorse finanziarie.

1. Per le attività che saranno svolte da INVITALIA durante la *Fase di Analisi dei Fabbisogni* e la *Fase di Progettazione*, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere A. e B., della presente Convenzione, è assegnato ad INVITALIA un importo massimo stimato pari a € 199.970,10 (euro centonovantanove milanovecentosettanta/10) oltre IVA, a valere sul quadro economico degli interventi da rendicontarsi con le modalità di cui al successivo articolo 7 della presente Convenzione.

2. Le risorse finanziarie che saranno riconosciute dal COMMISSARIO a INVITALIA per le attività ricomprese nella *Fase di Attuazione* e nella *Fase di Monitoraggio*, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere C. e D., della presente Convenzione, e specificamente individuate nel PEA (o nei PEA) di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, saranno assegnate ad INVITALIA nel limite dell'importo massimo stimato indicato nel medesimo PEA e a valere sulle fonti di finanziamento ivi indicate nel PEA. Le attività anzidette saranno anch'esse oggetto di rendicontazione svolta da INVITALIA con le modalità di cui all'articolo 7 della presente Convenzione.
3. Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni rinvenienti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA per conto del COMMISSARIO, saranno a carico dei quadri economici degli interventi da appaltare, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all'esecuzione degli appalti afferenti i singoli interventi.
4. Del pari, saranno altresì a carico dei quadri economici degli interventi da appaltare eventuali oneri o spese per i componenti delle Commissioni giudicatrici che non apparterranno all'organico di INVITALIA.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1 del presente articolo 5, il COMMISSARIO, su specifica richiesta motivata avanzata da INVITALIA, potrà autorizzare preventivamente quest'ultima all'impiego di consulenze ed incarichi professionali di natura tecnico-specialistica, purché strettamente funzionali alla attuazione delle attività previste ai sensi della presente Convenzione e a condizione che l'importo stimato per i professionisti o i consulenti da incaricare, comprensivo degli oneri accessori, sia specificato da INVITALIA nella richiesta motivata avanzata al COMMISSARIO medesimo. Resta inteso che il COMMISSARIO riconoscerà ad INVITALIA il rimborso delle spese da essa sostenute per eventuali consulenze o incarichi, e rendicontate ai sensi del successivo articolo 7 della presente Convenzione, nei limiti dell'importo stimato precedentemente autorizzato. Il COMMISSARIO autorizza altresì INVITALIA a che la stessa, sentito il COMMISSARIO, proceda al conferimento di incarichi legali necessari per eventuali contenziosi, che vedano coinvolta la stessa INVITALIA, conseguenti alle attività svolte a favore del COMMISSARIO oggetto della presente Convenzione. In tal caso, gli incarichi di rappresentanza e difesa saranno comunque comunicati da INVITALIA al COMMISSARIO tempestivamente dopo il loro conferimento. A tale riguardo il Commissario riconosce ad INVITALIA un rimborso per eventuali spese legali in caso di contenziosi, anche non giudiziali, nel limite di € 30.000,00 per tutti i gradi del singolo giudizio, sia esso cautelare o di merito, e comunque nei limiti dei minimi tariffari applicabili, valutata altresì la eventuale ripetitività delle questioni trattate in sede giudiziale.
6. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti

Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.

ART. 6 – Responsabilità delle Parti.

1. INVITALIA non sarà ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e fermo restando che per “colpa grave” le Parti intendono la condotta rilevante ai fini della responsabilità amministrativa di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.
2. INVITALIA, una volta adottato il provvedimento di aggiudicazione della singola procedura di affidamento, rimetterà con la massima sollecitudine al COMMISSARIO copia integrale del fascicolo relativo a detta procedura, inclusi i relativi verbali e gli esiti della valutazione di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici. Con la consegna del fascicolo di gara al COMMISSARIO, le attività di Centrale di Committenza, per la singola procedura, si considereranno concluse ed espletate da INVITALIA. INVITALIA resta comunque direttamente responsabile, nei limiti dell’eventuale danno erariale, nei confronti del COMMISSARIO per le attività di Centrale di Committenza svolte per conto di quest’ultimo.
3. Il COMMISSARIO si impegna altresì a manlevare e a tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi ivi inclusi gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui il COMMISSARIO, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico oggetto della procedura aggiudicata da INVITALIA.
4. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferente alle procedure di affidamento, il COMMISSARIO riconosce che le attività relative alla gestione del contenzioso medesimo rimarranno di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ma nel caso di chiamata in giudizio del COMMISSARIO o se costui risulta destinatario di attività extragiudiziaria, il COMMISSARIO stesso ed INVITALIA provvederanno, ognuno, per la parte di competenza, alla rispettiva difesa, eventualmente coordinata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
5. Nel caso in cui, durante la singola procedura d’appalto, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta procedura ad escutere la garanzia provvisoria, di cui all’articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme incassate saranno interamente e tempestivamente riversate al COMMISSARIO.

ART. 7 – Modalità di rendicontazione.

1. Le attività svolte da INVITALIA in virtù e per effetto della presente Convenzione saranno oggetto di rendicontazione regolata dal *“Disciplinare di rendicontazione dei costi della Convenzione”* allegato alla presente Convenzione, sub **Allegato 3**.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere h), i) e j), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, a INVITALIA verranno riconosciuti entro il limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, i costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi di una quota di costi generali, determinati ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che precede, coprirà tutti i costi che INVITALIA sosterrà per le attività previste dalla presente Convenzione, da svolgersi durante la *Fase di Analisi dei Fabbisogni* e la *Fase di Progettazione*, ai sensi dell'articolo 2, lettere A. e B., della Convenzione medesima, fatti salvi gli ulteriori costi che saranno stimati, ai sensi dei precedenti articoli 3 e 5, paragrafo 2, della presente Convenzione, per le attività relative alla *Fase di Attuazione* e alla *Fase di Monitoraggio* di cui dall'articolo 2, lettere C. e D., della Convenzione stessa, e nei limiti di quanto a tal riguardo pattuito tra le Parti in applicazione dei suddetti articoli.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza trimestrale, Invitalia procede a sottoporre al COMMISSARIO la rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi. La rendicontazione delle attività svolte e dei relativi costi viene trasmessa da INVITALIA entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione. Il COMMISSARIO provvede all'esame della rendicontazione e alla sua approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione ad INVITALIA ai fini della fatturazione. In caso di osservazioni sulla rendicontazione l'anzidetto termine di 30 (trenta) giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento, da parte di INVITALIA, degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime.
4. INVITALIA, a valle dell'approvazione della relazione da parte del COMMISSARIO, emetterà una fattura di importo corrispondente al totale dei costi rendicontati per ciascun periodo di riferimento e ritenuti ammissibili, oltre IVA.
5. Le fatture relative agli importi rendicontati dovranno riportare il riferimento del CUP degli interventi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.
6. Il COMMISSARIO procederà al pagamento, mediante accreditamento bancario sul conto corrente indicato da INVITALIA, i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA stessa con le modalità di cui al successivo articolo 8, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura emessa dalla stessa INVITALIA, e comunque nel rispetto delle norme di gestione contabile alle quali è sottoposto.

ART. 8 – Comunicazioni tra le Parti.

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenienti dalla presente Convenzione:

- i Referenti per il COMMISSARIO sono: il Dirigente responsabile dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, Ing. Salvatore Cocina, e il Dirigente responsabile del Servizio dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, Avv. Gianluigi D'Amico.

E-mail: uspve@regione.sicilia.it

PEC: uspve@certmail.regione.sicilia.it

Tel.: 091-7075323.

- il Referente per INVITALIA è: il Responsabile di Investimenti Pubblici, Giovanni Portaluri

E-mail: gportaluri@invitalia.it

PEC: investimentipubblici@postacert.invitalia.it

Tel.: 06-421601

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le Parti stesse.
3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione degli Atti di Attivazione saranno sottoscritti con firma digitale, rispettivamente, dal COMMISSARIO e da INVITALIA, a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.
4. I nominativi dei soggetti, designati dal COMMISSARIO quali componenti delle Commissioni giudicatrici, ai sensi articolo 4, paragrafo 5, della presente Convenzione, saranno comunicati ad INVITALIA via PEC da parte del Referente per il COMMISSARIO, allorquando il Referente per INVITALIA ne faccia richiesta.

ART. 9 – La tutela dei dati personali.

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito, "**GDPR**"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.
2. Il COMMISSARIO individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione

ad essa attribuite, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico “*Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento*” cui all’**Allegato 4** alla presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.

ART. 10 – Riservatezza.

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
3. Eventuali dichiarazioni rilasciate da una Parte e/o dai relativi consulenti/collaboratori, o agli stessi riconducibili, che riguardassero l’operato del COMMISSARIO, pubblicate e/o divulgate sui mass o social media, a diffusione locale, nazionale o estera, dovranno essere preventivamente convenute con l’altra Parte.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell’articolo 3 della suddetta legge 136/2010 si impegna sin d’ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 12 – Durata e proroga. Modifiche. Diritto di recesso.

1. La presente Convenzione avrà durata sino alla data del 22 febbraio 2026, data di scadenza dell’incarico commissariale. La presente Convenzione potrà essere prorogata dalle Parti previo accordo per iscritto tra le stesse. . Resta comunque inteso che la presente Convenzione potrà essere oggetto di eventuali modifiche e integrazioni, previo espresso

accordo scritto delle Parti, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

2. La presente Convenzione ha efficacia tra le Parti solo dopo l'avvenuta registrazione nei modi di legge del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo.
3. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima.
4. Il COMMISSARIO può recedere in qualunque momento *ad nutum* e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso dal COMMISSARIO, che saranno da INVITALIA rendicontati, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, previamente comunicati e concordati con il COMMISSARIO. Il recesso dalla presente Convenzione da parte del COMMISSARIO non avrà comunque effetto sull'Atto di Attivazione la cui esecuzione fosse in corso, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte del COMMISSARIO.
5. Le Parti riconoscono sin d'ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con il COMMISSARIO nel caso in cui quest'ultimo non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell'Allegato 2 alla presente Convenzione.
6. Le Parti potranno altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, qualora, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da una Parte, avrà efficacia dal trentesimo giorno della relativa comunicazione, via PEC, all'altra Parte. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad INVITALIA le spese sostenute alla data di efficacia del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino da obbligazioni già definitivamente vincolanti, previamente comunicate e concordate con il COMMISSARIO.
7. Al di fuori dell'ipotesi di recesso dalla presente Convenzione, nel caso in cui, in qualunque momento, le prestazioni relative a una o più procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere B. o C., della presente Convenzione, dovessero essere andate deserte o, per eventi e circostanze non dipendenti o imputabili a INVITALIA, essere interrotte, alla stessa INVITALIA verranno riconosciute le spese e i costi sostenuti per l'espletamento di tali procedure sino alla data di cessazione delle attività come individuata da apposita relazione

del RUP di INVITALIA all'uopo trasmessa al COMMISSARIO interessato. A tal fine, INVITALIA renderà i costi sostenuti, nonché le spese che risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, ancorché non materialmente effettuate alla data sopra indicata, previamente comunicate e concordate con il COMMISSARIO.

ART. 13 – Definizione delle controversie e Foro Competente.

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà con la massima tempestività, per iscritto, all'altra, l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 14 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Dalla presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 15 - Obblighi di pubblicazione.

Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Format Atto di attivazione

ALLEGATO 2: Format Dichiarazioni Di Impegno

ALLEGATO 3: Disciplinare di rendicontazione dei costi della Convenzione

ALLEGATO 4: Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento (con allegato il “Documento di sintesi delle misure”)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, ON. RENATO SCHIFANI

FIRMA DIGITALE

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.

DOTT. BERNARDO MATTARELLA

FIRMA DIGITALE



Bernardo Mattarella
AGENZIA NAZ ATTRAZIONE
INVESTIMENTI E SVILUPPO
IMPRESA SPA
Amministratore Delegato
15.01.2025 16:10:47
GMT+01:00

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, il COMMISSARIO, COME SOPRA RAPPRESENTATO, APPROVA ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE MEDIANTE SEPARATA SOTTOSCRIZIONE:

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI.

ART. 4 – ATTO DI ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA. DICHIARAZIONI DI IMPEGNO. COMMISSIONI GIUDICATRICI.

ART. 5 – RISORSE FINANZIARIE.

ART. 6 – ESONERO DA RESPONSABILITÀ. MANLEVA.

ART. 7 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.

ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

ART. 10 – RISERVATEZZA.

ART. 12 – DURATA E PROROGA. MODIFICHE. DIRITTO DI RECESSO.

ART. 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL
CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA**

PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, ON. RENATO SCHIFANI

FIRMA DIGITALE

**RENATO
SCHIFANI**

Firmato
digitalmente da
RENATO SCHIFANI
Data: 2025.01.15
10:32:48 +01'00'

ALLEGATO 1: FORMAT ATTO DI ATTIVAZIONE

"ATTO DI ATTIVAZIONE"	
Premessa. Con l'espressione "Ente Aderente" si intende il COMMISSARIO firmatario della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'Allegato 1	
Intervento	[descrizione specifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le finalità, ecc.]
Copertura Finanziaria Intervento	[individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento]
Cronoprogramma	[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla realizzazione dell'Intervento]
RUP dell'Ente Aderente [Responsabile della fase di affidamento dall'Ente Aderente] [Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dall'Ente Aderente]	nominativo, titoli e recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici [in alternativa: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di affidamento nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici – in aggiunta, se necessario: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici]
C.U.P.	[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]
Misure per la Legalità	[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento]
Ulteriori Condizioni o Vincoli	[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali la stazione appaltante sia obbligata, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento]

Ulteriori Informazioni	[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]
Attivazione di INVITALIA	
Attività Richieste <i>[da contrassegnare con un flag]</i>	
Attività di Committenza	PROCEDURA: _____ _____ _____ _____.
Copertura finanziaria attività INVITALIA	
<i>indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata:</i> _____ _____.	

ALLEGATO 2: FORMAT DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'**Allegato 2** e le definizioni qui utilizzate hanno il medesimo significato ad esse attribuito nella Convenzione stessa.

Le presenti Dichiarazioni di Impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra il COMMISSARIO, (di seguito, "**ENTE ADERENTE**") ed INVITALIA per le Attività di Committenza di seguito indicate.

Ai sensi delle Dichiarazioni di Impegno ed in conformità con il Codice dei Contratti Pubblici

- alcuni compiti e competenze di INVITALIA fanno capo al relativo RUP di INVITALIA nominato ex articolo 15, comma 9, del predetto Codice dei Contratti Pubblici,
- alcuni compiti e competenze dell'ENTE ADERENTE fanno capo al relativo RUP dell'Ente Aderente, nominato ex articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero al relativo Responsabile per la fase di affidamento e al Responsabile per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, nominati ex articolo 15, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, il RUP ovvero ciascuno dei Responsabili, il "**RP dell'ENTE ADERENTE**").

I. ATTIVITA' DI COMMITTENZA PER LA PROGETTAZIONE, LA GESTIONE E L'AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURE D'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI D'APPALTO

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, l'**ENTE ADERENTE**:

- A. **Consegna contestualmente ad INVITALIA la "documentazione tecnica" necessaria per la realizzazione delle opere di cui all'intervento attivato. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione sarà condizionata dal ricevimento di detta "documentazione tecnica" entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA.**

Per "documentazione tecnica", ai fini delle presenti Dichiarazioni di Impegno, si intende quanto segue:

- (i) nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **servizi e/o forniture**, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il progetto di unico livello di cui all'articolo 41, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RP dell'ENTE ADERENTE, corredato dal

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche di cui all'Allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici, Parte 1, punto 1), lettera b), atte a consentire la redazione del progetto unico;

- II. il Capitolato prestazionale;
 - III. lo Schema di Contratto;
- (ii) nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica** (di seguito "**PFTE**") **dell'Intervento**, per "progettazione tecnica" si intende:

- I. il quadro esigenziale, e, ove redatto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (di seguito, "**DOCFAP**") dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, e prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, "**DIP**"); ovvero
- II. il DIP dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici;
- III. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE

- (iii) nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto esecutivo dell'Intervento**, per "progettazione tecnica" si intende:

- I. Il **PFTE** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
- II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;

- (iv) nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla verifica della progettazione o alla DL/CSE o al collaudo**, per "progettazione tecnica" si intende:

- I. il più avanzato livello di progettazione disponibile (DIP o PFTE o Progetto esecutivo) approvato dall'ENTE ADERENTE;

II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico dei servizi tecnici;

debitamente approvati dal RP dell'ENTE ADERENTE;

- (v) nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice dei Contratti Pubblici**, ed eventualmente ai sensi dell'articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 per "progettazione tecnica" si intende il PFTE, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE, inclusi gli elaborati di cui all'articolo 21 del predetto Allegato I.7, debitamente approvato dal RP dell'ENTE ADERENTE;
- (vi) nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'esecuzione di lavori**, per "progettazione tecnica" si intende il progetto esecutivo predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
- (vii) nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **la concessione per la realizzazione e/o gestione di opere o servizi** (cd. PPP contrattuale ad iniziativa pubblica) **ovvero un'operazione economica di PPP ad iniziativa privata, contratti di rendimento energetico, contratti di locazione finanziaria; contratti di disponibilità, global service**, per "progettazione tecnica" si intende la progettazione e la documentazione economico-finanziaria prevista dalle norme applicabili, a seconda dei casi, dal Libro IV del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso lo schema di contratto, secondo l'elenco più dettagliato che, per l'Intervento in questione, verrà dettagliato nel PEA.

Per gli appalti di lavori i progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP dell'ENTE ADERENTE o del Direttore Lavori facente capo all'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, attestante: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

- (viii) nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, anche in via congiunta o simultanea, per "documentazione tecnica" si intende:

- I. *[se la procedura contempla la riapertura, anche solo parziale, del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere b) e c) del Codice dei*

Contratti Pubblici] la documentazione tecnica descritta ai precedenti punti da (i) a (vi) in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione., unitamente all'indicazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali sarà possibile o meno acquisire alcuni lavori o servizi a seguito della riapertura del confronto competitivo e alle relative condizioni;

II. *[se la procedura NON contempla la riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici]:*

1. le "schede progetto" degli interventi oggetto della procedura trasmesse ad INVITALIA, che l'ENTE ADERENTE medesimo avrà compilato direttamente, ovvero avrà somministrato ai soggetti beneficiari/titolari degli interventi da realizzare, ai fini dell'attivazione della procedura stessa, restituite complete in tutte le loro parti e debitamente sottoscritte;
2. se esistenti, la documentazione tecnica descritta ai precedenti punti da (i) a (vi), in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione;

La "documentazione tecnica" di cui alle precedenti ai precedenti punti da (i) a (viii) deve altresì essere corredata da:

- I l'eventuale Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'ANAC, se la realizzazione dell'Intervento vi è assoggettata;
- II l'eventuale Protocollo di legalità/Patto di integrità a cui la realizzazione dell'Intervento è assoggettata;
- III l'eventuale comunicazione ad INVITALIA che gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'ENTE ADERENTE, per i quali quest'ultimo non ha o non ha più la titolarità ad intervenire, o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.

B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

- (i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'ENTE ADERENTE ivi incluso lo schema di contratto o di accordo quadro e il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto medesimo, il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture, ovvero delle condizioni generali nel caso di accordo

quadro, il capitolato prestazionale, nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Nel caso di accordo quadro multi-prestazionale con uno o più operatori economici per l'affidamento anche simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali, la verifica sarà condotta anche sulle schede progetto di cui alla precedente lettera A. punto (vi)1 che precede.

La verifica condotta sulla “documentazione tecnica” non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP dell'ENTE ADERENTE validante il progetto stesso, il capitolato speciale, tecnico o le condizioni generali.

Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'ENTE ADERENTE, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP dell'ENTE ADERENTE di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP dell'ENTE ADERENTE, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP dell'ENTE ADERENTE o dell'ENTE ADERENTE stesso o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 12 della Convenzione;

- (ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP dell'ENTE ADERENTE, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'“offerta tecnica” e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP dell'ENTE ADERENTE;

C. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA:

- (i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
- (ii) osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità eventualmente applicabile;
- (iii) configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla *Piattaforma InGate* di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- (iv) conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 5, della Convenzione. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
- (v) gestisca lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa, informando tempestivamente l'ENTE ADERENTE dell'adozione di ogni determinazione in merito;
- (vi) proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale (cd. moralità professionale), ivi incluse le verifiche antimafia, che di quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo;
- (vii) assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- (viii) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'ENTE ADERENTE, inclusi i relativi verbali, come previsto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione;
- (ix) curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici, sentito prima di ogni determinazione in merito il RP dell'ENTE ADERENTE;
- (x) acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti

necessari per la stipula del contratto da parte dell'ENTE ADERENTE;

- (xi) offra il supporto necessario all'acquisizione, da parte dell'RP dell'ENTE ADERENTE, del CIG (Codice Identificativo Gara) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, ovvero, se necessario, lo acquisisca direttamente e compia poi successivamente le operazioni necessarie affinché detto CIG, sia "trasferito", tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'ENTE ADERENTE;
- (xii) effettui, nei limiti in cui è titolata a farle per conto dell'ENTE ADERENTE, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- (xiii) esamini eventuali pre-ricorsi e gestisca, in stretto coordinamento con l'ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;
- (xiv) comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'ENTE ADERENTE;
- (xv) su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in stretto coordinamento con l'ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- (xvi) richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ENTE ADERENTE.

D. accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:

- (i) la nomina del RUP ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;

E. accetta che rimangano di sua competenza:

- (i) la nomina del RP ex articolo 15, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;
- (iii) la redazione e l'approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;
- (iv) l'adozione della determina a contrarre;
- (v) l'eventuale consegna dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto o la conclusione dell'/degli accordi quadro in via d'urgenza;
- (vi) l'elaborazione, l'articolazione e la stipulazione del contratto di appalto o la conclusione dell'/degli accordi/i quadro;

- (vii)** tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
- (viii)** ogni profilo inerente l'affidamento della direzione dei lavori;
- (ix)** nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;
- (x)** tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
- (xi)** tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio strutturale, tecnico, procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- (xii)** nei limiti in cui è titolato a farle, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti la procedura di gara;
- (xiii)** ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone specifica informazione ad INVITALIA, fermo restando che la costituzione facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici è rimessa alla decisione unanime dell'ENTE ADERENTE e di INVITALIA;
- (xiv)** qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza dei lavori/contratto (incluso l'accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione.

ALLEGATO 3: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da INVITALIA in relazione alla presente Convenzione.

Di seguito si definiscono le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti da INVITALIA per le attività svolte nell'ambito della presente Convenzione.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad INVITALIA:

- A) **Costi diretti**, sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";
- B) **Costi indiretti**, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibili alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenute da INVITALIA per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo.

Per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall'art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013 e dall'art. 54 ultimo periodo del Reg. (UE) 1060/2021.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente Disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'attuazione dell'oggetto della Convenzione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori;
- C) missioni;
- D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato ai fini dell'attuazione dell'oggetto della Convenzione. Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate al Progetto (c.d. time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico consulenziale, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto della Convenzione, considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml} + \text{differite} + \text{polizze} + \text{ferie spettanti} + \text{cassa di prev.} + \text{premi di produzione} + \text{oneri} + \text{TFER} + \text{irap} + \text{valor. ferie e assenza c/dip}}{\text{Ore ordinarie} + \text{assenze c/Inps} + \text{assenze c/azienda}}$$

Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sulla commessa.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. Invitalia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, ivi incluse eventuali spese legali;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017, ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata. La metodologia di calcolo dei costi indiretti su base forfettaria è stata adottata con Decreto dell'Agenzia per la Coesione n. 19 del 7 aprile 2017, e da ultimo aggiornata a seguito dell'analisi di congruità e coerenza svolta dalla medesima Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto n. 38 del 13 aprile 2023.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi)
x P considerando P=25%.

3.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti

ALLEGATO 4: ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, C.F. SCHRNT5011G273F, giusto D.P.C.M. di nomina del 22 febbraio 2024, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza 21 (di seguito, **"Titolare"**).

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., società unipersonale, con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, **"INVITALIA"**), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato *pro tempore* (di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le **"Parti"**)

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato alla Convenzione conclusa tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, **"GDPR"**) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR, **il cui documento di sintesi si allega al presente**

Accordo;

- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
- ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile in <https://commissari.gov.it/rifiutisicilia/>.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di Centrale di Committenza per le prestazioni oggetto della Convenzione, di cui il presente Accordo costituisce allegato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Invitalia è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla citata Determinazione a contrarre.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (*data breach* di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (*data breach* di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione

o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registro del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di

cui all'art. 32, paragrafo 1.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a)* trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b)* raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c)* adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d)* esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e)* conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f)* trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g)* ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;

- h)* se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i)* ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- l)* in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l’operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l’informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati

in caso di incidente fisico o tecnico;

- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;

- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la citata Determinazione a contrarre, che qui si intende integralmente richiamata;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla citata Determinazione a contrarre.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Accordo di nomina;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Documento di sintesi delle misure

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

INV-INV - Prot n. 0299770 del 01-12-2021 13.57



Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

1. Scopo e contesto

Il presente documento descrive le misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza e al sistema dei controlli messi in atto da INVITALIA, quale responsabile del trattamento, nella gestione delle attività che afferiscono a una convenzione o contratto con committente esterno.

Per "committente" si deve intendere ogni utilizzatore dei servizi offerti da INVITALIA per la realizzazione delle attività proprie e/o strumentali al perseguimento delle finalità pubbliche degli stessi committenti.

Con riferimento alle operazioni di trattamento operate nell'ambito dell'Agenzia, è necessario effettuare una partizione, tenuto conto del ruolo, delle attività e dei compiti istituzionali affidati alla medesima:

1. trattamenti dei dati personali operati da Invitalia in qualità di Titolare, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e in conformità a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari, nonché per adempiere agli obblighi legali, fiscali, contabili e contrattuali tipici di una società. In tale contesto, vanno anche evidenziati gli obblighi a cui l'Agenzia è soggetta per essere sottoposta al controllo della Corte dei Conti ed al rispetto della normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, tipiche degli organismi pubblici;
2. trattamenti dei dati personali operati dalle Pubbliche Amministrazioni, in conformità ai rispettivi fini istituzionali, nonché a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari. In tale ambito, Invitalia agisce per supportare le Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento delle attività tecniche, economiche e finanziarie richieste, anche agendo direttamente quale Centrale di Committenza o Stazione Appaltante e quale società in house ai sensi dell'art. 192, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché per fornire supporto nella progettazione e attivazione dei programmi finanziati con fondi comunitari e nazionali. Le operazioni di trattamento svolte da INVITALIA, anche unitamente ad altro Titolare, sono consentite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie delle Amministrazioni e per adempiere a specifiche disposizioni normative e regolamentari sia nazionali che comunitarie, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

INVITALIA monitora, modifica ed aggiorna le misure di sicurezza indicate nel presente documento per adattarsi agli standard di sicurezza in continua evoluzione e, ove necessario, verrà data comunicazione di tali modifiche ai committenti.

1.1. Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

INVITALIA ha adottato un Sistema di Gestione Privacy, contenuto nel documento denominato "Gestione del Sistema Privacy - AG-SP-MANPR - Manuale di Sistema" che descrive il Sistema Privacy di Invitalia e l'insieme delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica approntate in relazione ai trattamenti dei dati personali eseguiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Sistema di Gestione Privacy definisce altresì i ruoli privacy con l'indicazione dei compiti e delle funzioni relative alla gestione dei dati.

In seguito alla valutazione dei trattamenti svolti da INVITALIA, si è ritenuto di rientrare in ipotesi di obbligatorietà della nomina del DPO – Data protection Officer ed è stato costituito un Ufficio privacy e team DPO interno all'Agenzia.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

Nell'ambito del Sistema Gestione Privacy è prevista una sezione dedicata all'Analisi dei rischi relativi ai trattamenti effettuati dall'Agenzia, che viene svolta con cadenza almeno annuale e alla DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate da Invitalia garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio individuato e sono volte a proteggere le informazioni aziendali dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione e da accessi non autorizzati, nonché da trattamenti non consentiti o non conformi rispetto alla finalità per cui le stesse sono state raccolte. Tali misure sono volte ad assicurare, su base permanente, la riservatezza e l'integrità delle informazioni, nonché la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei trattamenti ivi operati, in conformità alla normativa applicabile.

Le misure di sicurezza sono state adottate in funzione dei rischi identificati e analizzati nell'ambito della struttura organizzativa e del loro impatto sulle risorse dei sistemi, sulle infrastrutture e sui dati ivi trattati, come da "Analisi dei rischi" che viene eseguita con cadenza almeno annuale.

Invitalia, a seguito dell'attività di risk assessment condotta periodicamente, provvede ad effettuare la DPIA in relazione ai trattamenti che presentavano rischi elevati, in conformità alle prescrizioni normative. Le DPIA sono conservate dal DPO e dal suo team.

Il Sistema privacy di Invitalia, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni, si completa, dal punto di vista sia tecnico che organizzativo, nel "Manuale di Sistema - Sistema di gestione dell'Information Technology - GR-SIN-MANSGIT" e suoi allegati, pubblicato sull'intranet aziendale.

2. Misure organizzative per la sicurezza delle informazioni

Obiettivo:

Descrivere la struttura e i processi organizzativi adottati da INVITALIA per garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati oggetto di trattamento.

Misure:

- INVITALIA, nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs 231/01, ha introdotto ed adottato un "Sistema di gestione privacy" composto da policy e direttive in materia di protezione dei dati personali, approvate dalla dirigenza e diffuse a tutto il personale, mediante la pubblicazione sull'intranet aziendale;
- Invitalia procede periodicamente alle attività di rilevazione e mappatura dei trattamenti operati nell'ambito delle proprie Funzioni, al fine di aggiornare i trattamenti già censiti, verificandone la correttezza e la rispondenza alla realtà aziendale, nonché per rilevare eventuali nuove operazioni di trattamento nel rispetto delle procedure aziendali;
- l'attività di mappatura consente, altresì, di aggiornare e/o integrare tutte le informazioni necessarie per permettere di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con riguardo ai ruoli privacy, alla redazione di ulteriori istruzioni, all'implementazione delle misure di sicurezza e di quant'altro necessario per adempiere agli obblighi normativi e adeguare costantemente il Sistema Privacy dell'Agenzia;



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

- d. la mappatura dei trattamenti effettuati da Invitalia è riportata nei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR;
- e. INVITALIA ha elaborato un Organigramma Privacy, in virtù del quale sono stati definiti ruoli e responsabilità del personale dipendente, che è stato autorizzato al trattamento dei dati;
- f. il personale INVITALIA è inoltre vincolato alla riservatezza e al rispetto del Codice etico adottato ai sensi della L. 231/01;
- g. INVITALIA utilizza ISMS (Information Security Management Systems) quale fondamento delle proprie pratiche di sicurezza delle informazioni;
- h. ogni ISMS è stata e continua ad essere verificata da un auditor esterno e indipendente;
- i. INVITALIA ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Information Technology, una policy per la gestione dei rischi IT, denominata "IT Risk Management - GR-PY-SIN-ITRM -policy", pubblicata sull'intranet aziendale.

3. Misure tecniche per la sicurezza delle informazioni

3.1. Sistema di Accesso

Obiettivo:

Proteggere lo strumento nel quale sono contenuti i dati personali che Invitalia tratta per conto del Committente, garantire che i sistemi contenenti i dati vengano utilizzati solo da utenti autorizzati e autenticati, e assicurare che il personale autorizzato ad utilizzare i sistemi acceda solo ai dati per cui è autorizzato.

Misure:

- a. Il servizio di INVITALIA opera su infrastruttura erogata attraverso fornitori di servizi cloud pubblici. Questi sono protetti da un definito e protetto perimetro fisico, elevati controlli fisici tra cui: meccanismi di accesso, controllo nelle zone di consegna e carico, sorveglianza e guardie di sicurezza;
- b. I fornitori di servizi cloud pubblici sono selezionati sulla base di ristrettissimi vincoli di certificazione in conformità ai controlli di sicurezza INVITALIA. Le certificazioni richieste sono:
 - ISO/IEC 27018:2019: codice di condotta incentrato sulla protezione dei dati personali nel cloud.
 - Certificazione SOC 1 (almeno SSAE 16) Type 2
 - Certificazione SOC 2 Type 2
 - Certificazione SOC 3
 - Certificazione ISO/IEC 27001
 - Certificazione ISO/IEC 9001
- c. l'accesso ai sistemi INVITALIA è garantito solo al personale INVITALIA. L'accesso è inoltre strettamente limitato a quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, sulla

base dei principi di "segregation of duties" e "need to know";

- d. INVITALIA ha adottato una policy, pubblicata sull'intranet aziendale, per la gestione della dotazione al personale della strumentazione informatica aziendale, denominata "Gestione Dotazione Informatica Aziendale - GR-PY-SIN-GDII - Policy";
- e. INVITALIA ha adottato un sistema di Identity Management per consentire agli amministratori IT di accedere ai sistemi IT autorizzati tramite il proprio account aziendale denominato (la loro identità digitale unica nell'azienda). Ogni sistema IT delega l'autenticazione di un utente denominato al sistema di messaggistica istantanea che fornisce sia l'autenticazione che l'autorizzazione per la risorsa richiesta/sistema IT;
- f. tutti gli utenti accedono ai sistemi INVITALIA con un identificativo univoco (UID);
- g. INVITALIA ha stabilito una Password Policy che proibisce di condividere le password ed esige che le password siano modificate regolarmente e le password predefinite alterate. Tutte le password devono rispettare dei requisiti minimi di complessità e diversità dalle precedenti e vengono conservate in forma criptata;
- h. l'accesso ai sistemi contenenti i dati viene consentito attraverso un tunnel VPN sicuro e richiede un secondo fattore di autenticazione;
- i. INVITALIA ha un processo completo per disattivare gli utenti e il loro accesso, quando il personale lascia l'azienda o una particolare funzione;
- j. tutti gli accessi o i tentativi di accesso ai sistemi vengono registrati e monitorati;
- k. INVITALIA restringe l'accesso del personale ai soli dati di cui necessita ("need-to-know basis") per svolgere il servizio per conto del committente;
- l. INVITALIA ha adottato un'istruzione operativa, pubblicata sull'intranet aziendale, che descrive il processo di registrazione e conservazione dei file di log di sistema effettuati sui sistemi ed applicativi di INVITALIA, denominata "Gestione dei Log di Sistema - GR-IO-SIN-GLS - Istruzione operativa".

4. Trasmissione/archiviazione/distruzione dei dati

Obiettivo:

Assicurare che i dati non siano letti, copiati, alterati o cancellati da soggetti non autorizzati durante il trasferimento, l'archiviazione o la distruzione.

Misure:

- a. L'accesso dei committenti e del personale degli stessi ai portali del servizio INVITALIA è protetto da una versione sicura di Transport Layer Security (TLS 1.2);
- b. INVITALIA crittografa tutti i dati conservati nei dispositivi di memoria per l'archiviazione dei dati all'interno dei data center di produzione, utilizzando misure di Strong Encryption (AES 256);



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

- c. l'accesso al data center, dove i dati sono conservati, avviene attraverso un tunnel VPN (IPSEC) e richiede molteplici fattori di autenticazione;
- d. a seconda delle preferenze indicate e conformemente ai termini del contratto stipulato con il committente, quando viene chiusa l'istanza del committente titolare dell'account, INVITALIA restituisce e/o elimina i dati personali alla cessazione del contratto;
- e. pseudonimizzazione / anonimizzazione – Dove la cancellazione dei record non è possibile a causa dell'integrità referenziale, l'anonimizzazione consiste nell'oscurare i dati in modo tale che non siano recuperabili;
- f. in caso di dismissione, le apparecchiature o i dischi che contengono i dati personali del cliente vengono distrutti in modo sicuro e viene rilasciata una certificazione di avvenuta distruzione.

5. Riservatezza e integrità

Obiettivo:

Garantire che i dati rimangano confidenziali, intatti, completi e aggiornati durante il trattamento.

Misure:

- a. INVITALIA forma il suo personale coinvolto nello sviluppo o nei test del software sulle procedure di sicurezza delle applicazioni e nelle procedure di sicurezza dei codici;
- b. INVITALIA possiede un archivio centrale protetto che conserva il codice sorgente del prodotto e il cui accesso è strettamente riservato al solo personale autorizzato;
- c. INVITALIA possiede un programma formale di sicurezza delle applicazioni e impiega un processo di sviluppo del software (Software Development Lifecycle - SDLC) sicuro e robusto;
- d. i test di sicurezza includono la revisione del codice, i test di penetrazione e strumenti di analisi su base periodica del codice al fine di individuare eventuali difetti;
- e. tutte le modifiche ai sistemi inerenti il servizio di INVITALIA avvengono attraverso un meccanismo di rilascio approvato, rientrante in un programma formale di controllo delle modifiche.

6. Disponibilità e Resilienza

Obiettivo:

Garantire che i dati siano protetti dalla distruzione o perdita accidentale e che in caso di incidente di servizio avvenga tempestivamente l'accesso, il ripristino o la disponibilità dei dati.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.

Misure:

- INVITALIA utilizza un elevato livello di ridondanza durante l'archiviazione dei dati. I dati che Invitalia tratta per conto dei Committenti vengono archiviati in triplice copia (principale, standby locale e remoto) in due data center geograficamente separati;
- l'infrastruttura erogata dal cloud service provider è ridondante su più zone di disponibilità e con più interconnessioni per garantire che non ci sia alcun punto di errore unico al loro interno;
- al fine di proteggere i dati da distruzioni accidentali e perdite, i dati vengono a loro volta sottoposti a backup su servizi di storage account a loro volta ridondati con indice di disponibilità al 99,9999%;
- ogni data center dispone di più punti di accesso a Internet per salvaguardare la connettività;
- INVITALIA ha adottato una procedura volta ad assicurare una corretta definizione, esecuzione e gestione delle attività di back up e restore dei dati, denominata "Backup & Restore - GR-IO-SIN-BARE - istruzione operativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

7. Separazione dei Dati

Obiettivo:

Per garantire che i dati di ogni committente siano trattati separatamente.

Misure:

- INVITALIA ricorre, al minimo, alla separazione logica all'interno della propria infrastruttura al fine di separare i dati dei committenti;
- INVITALIA mantiene ambienti separati gli ambienti di sviluppo, test/QA, test di integrazione utente e ambienti di produzione.

8. Gestione degli incidenti – Data Breach

Obiettivo:

In caso di Data Breach, l'incidente viene gestito prontamente e le conseguenze della violazione sono ridotte al minimo, grazie alle azioni che vengono poste in essere e il Committente viene informato non appena INVITALIA venga a conoscenza della violazione.

Misure:

- INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa per la gestione delle violazioni e la relativa notifica all'Autorità Garante e, ove necessario, agli Interessati denominata denominata "Gestione



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di
INVITALIA S.P.A.

delle violazioni di dati personali - AG-GESVIOL - Procedura organizzativa" e pubblicata sull'intranet aziendale;

- b. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa che descrive le attività necessarie a definire i processi di gestione degli incidenti e dei problemi IT, di analizzarne le cause assicurandone la risoluzione tempestiva, verificando che ogni richiesta di intervento sia: classificata per grado di importanza, documentata, monitorata e risolta, denominata "Incident & Problem Management -GR-SIN-IPMGMT- procedura organizzativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

9. Sub fornitori

Obiettivo:

Garantire che i fornitori di servizi di cui si avvale INVITALIA, nella veste di titolare e/o responsabile del trattamento, proteggano e gestiscano tutti i dati personali a cui accedono in conformità: (i) agli standard di sicurezza di INVITALIA, (ii) alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e (iii) ai requisiti stabiliti nei modelli contrattuali e nelle condizioni generali di contratto sottoposti ai soggetti terzi.

Misure:

- a. Sono state classificate delle categorie di attività e di conseguenza di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte di un fornitore e che tale trattamento, effettuato per conto del titolare e/o del responsabile, comporti l'individuazione del fornitore quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- b. al fornitore che tratta dati per conto di INVITALIA, viene sottoposto un accordo sul trattamento (data processing agreement) ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- c. come indicato nelle procedure e policy aziendali relative ai processi di acquisto e scelta del fornitore, nonché nel Sistema di Gestione Privacy, INVITALIA ricorre a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti stabiliti dalla normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- d. vengono eseguiti audit periodici per verificare e valutare le garanzie del fornitore per le attività che comportano un trattamento di dati per conto di INVITALIA.

Roma, 29/11/2021

IIDPO
Dr. Francesco Sprovieri

Sistemi Informativi
Dr. Alessio Antolini